

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1804}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLOCCHIO, BERNARDINI, CIRASINO, SARTI, TONI

Presentata il 20 ottobre 1977

Disposizioni in materia di contributi statali e regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La piaga dell'evasione fiscale è uno degli aspetti più degradanti dello scollamento morale ed economico del paese, sicché si appalesano sempre più urgenti provvedimenti statali volti a prevenire ed a reprimere il deprecabile fenomeno.

In questo quadro di improcrastinabile risanamento del settore fiscale, la presente proposta si prefigge lo scopo di revocare benefici finanziari concessi dallo Stato e dalle regioni ad aziende o cittadini che successivamente siano state riconosciute debitrice verso di essi per imposte evase: se così non si facesse, si premierebbero gli evasori!

Questo lo spirito e la lettera della presente proposta di legge che proponendosi con soli tre articoli di univoca interpretazione vuole tra l'altro rompere con l'antico vezzo di rendere difficili ed oscure cose che invece devono essere semplici e chiare.

L'articolo 1 identifica i soggetti passivi di questa proposta di legge con i soggetti passivi individuati dai decreti statali in ma-

teria fiscale, evitando ogni cavillosa interpretazione ed ogni arbitraria esclusione od inclusione: il soggetto che goda o stia per godere di contributi statali o regionali che al contempo sia soggetto passivo d'imposta, vedrà vanificato tale suo godimento in dipendenza di una sua evasione definitivamente consolidatasi in debito certo verso l'erario, ed obbligato quindi alla restituzione.

L'articolo 2, a sua volta non ammette interpretazioni che non siano quelle dettate dallo Stato in materia di evasioni: tutte le evasioni, qualunque sia la loro genesi, vanno chiamate in causa e generano l'intervento delle regioni e dello Stato.

L'articolo 3 affida al Ministero delle finanze la tenuta dell'«albo degli evasori» con l'obbligo da parte di questi di comunicare agli enti erogatori (regioni od altre amministrazioni statali e pubbliche) il nome delle persone definitivamente debitrice verso lo Stato per imposte evase.

Riteniamo che questo provvedimento, per gli scopi che persegue, possa meritare l'approvazione unanime del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che in forza di qualsivoglia legge statale o regionale stiano per fruire o già fruiscono di contributi in conto interesse o di altra natura e che, nel frattempo, vengano riconosciute definitivamente debentrici verso lo Stato per imposte evase, sono automaticamente escluse da detti contributi, e obbligate alla restituzione di quanto riscosso.

Perdono altresì efficacia, nei confronti dei medesimi, le agevolazioni fiscali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1973, n. 601.

ART. 2.

Le imprese e le persone fisiche e giuridiche di cui al precedente articolo si considerano definitivamente debentrici verso lo Stato, dopo che abbiano esaurito ogni possibilità di ricorso ovvero vi abbiano rinunciato.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il Ministero delle finanze è tenuto a comunicare alle altre amministrazioni dello Stato ed alle regioni l'elenco aggiornato delle imprese e delle persone fisiche e giuridiche che di volta in volta vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.